

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 22 aprile 2013

DELIBERAZIONE n. 19/2013

Oggetto: predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario transitorio nel periodo 2012-2013

L'anno duemilatredecim, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore 17.00, in una sala riunioni presso il Centro Culturale Fatebenefratelli a Valmadrera, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti i Signori:

Componente	Nome e cognome	Presente	Assente
Sindaco di Lecco - Presidente	Virginio Brivio	x	
Sindaco di Lierna - Vicepresidente	Vito Zotti	x	
Sindaco di Mandello del Lario	Riccardo Mariani	x	
Sindaco di Merate	Andrea Robbiani	x	
Sindaco di Sirone	Matteo Canali	x	

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il Direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

Partecipano, altresì, il Presidente della Conferenza dei Comuni dell'ATO di Lecco, Paolo Strina, e il vice-sindaco del Comune di Nibionno in rappresentanza del Vice-Presidente della medesima Conferenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- la Conferenza dell'A.ATO, con deliberazione n. 62.05/2010 del 22.06.2010, ha approvato il Piano d'Ambito dell'ATO di Lecco ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 152/2006;
- nel capitolo 6 del Piano d'ambito è stata determinata la tariffa reale media sulla base del Metodo Tariffario Normalizzato previsto con il D.M. 1 agosto 1996 (di seguito MTN), in attuazione di quanto previsto dall'art. 154 del d.lgs. 152/2006;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale n. 6/12 del 26 aprile 2012 è stato adeguato il piano d'ambito approvato con deliberazione della Conferenza degli Enti locali dell'ATO della Provincia di Lecco n. 62.05 del 22 giugno 2010, in particolare il capitolo 6 "Piano economico e finanziario" per la parte relativa al conto economico, inserendo tra i costi operativi l'importo per la copertura dei costi di funzionamento dell'Ufficio d'ambito riducendo parallelamente dello stesso importo il costo di *Trasporto e smaltimento dei fanghi di*

depurazione, per la parte relativa alle attività tariffate, così da lasciare invariato il totale costi per servizi;

- con il d.P.R. 18 luglio 2011 n. 116, proclamativo dell'esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), è stato parzialmente abrogato l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06 nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, l'*“adeguatezza della remunerazione del capitale investito”*;
- l'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal richiamato d.P.R. 116/11, prevede che: *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”*;
- anche a seguito dell'abrogazione referendaria, dunque, permane, ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, il riferimento alla garanzia della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- al riguardo la stessa Corte costituzionale, nel motivare circa l'ammissibilità del referendum (sentenza n. 26 del 26 gennaio 2011), si è espressa affermando che [a seguito dell'eventuale abrogazione, poi avvenuta, dell'art. 154, comma 1, cit.] *“la normativa residua, immediatamente applicabile, data proprio dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, non presenta elementi di contraddittorietà, persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare la “copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio chi inquina paga”*;
- sul punto, assume inoltre rilievo il diritto dell'Unione europea che la normativa nazionale – sia primaria che secondaria – è comunque chiamata a rispettare ed implementare: al riguardo la Comunicazione COM(2000)477 della Commissione europea sancisce, esplicitando il significato dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE, che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono:
 - “a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto);*
 - b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);*
 - c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee)”*;
- in coerenza con l'esito referendario e con i principi affermati dalla Corte Costituzionale, nonché in stretta aderenza al richiamato dettato del diritto dell'Unione europea, il legislatore, con il decreto legge n. 70/11, convertito in legge n. 241/11, ha previsto una nuova disciplina in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in cui non figura più il

riferimento all'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, ma viene ribadito il principio della copertura dei costi;

- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha soppresso l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, trasferendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) *“le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;

CONSIDERATO che l'Autorità:

- con la deliberazione n. 74/2012/R/IDR del 1 marzo 2012 ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 ha presentato le prime proposte in tema di adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, prospettando un modello tariffario a regime e prefigurando, in attesa di sistematizzare la raccolta dati e l'espletamento delle analisi necessarie, di adeguare transitoriamente i metodi tariffari applicati a quella data, anche al fine di tenere conto del quadro normativo risultante dagli esiti del referendum popolare del 12-13 giugno 2011, come sanciti dal d.P.R. n. 116/2011, eliminando, a tal fine, il riferimento alla *“adeguata remunerazione del capitale investito”* tra i fattori da considerare nella determinazione della tariffa;
- a seguito dell'analisi puntuale delle osservazioni pervenute e tenendo conto delle medesime, ha pubblicato, in data 12 luglio 2012, un ulteriore documento di consultazione n. 290/2012/R/IDR, con il quale ha avviato un'ulteriore e più specifica consultazione pubblica avente per oggetto un metodo tariffario transitorio (MTT) da applicarsi nel primo biennio soggetto ai poteri regolatori dell'Autorità, ossia per il 2012 e 2013, rimandando a successive consultazioni/provvedimenti la definizione di una metodologia tariffaria definitiva che entrerà a regime dal 2014;
- con la deliberazione n. 347/2012/R/IDR, come integrata dalla deliberazione n. 412/2012/R/IDR dell'11/10/2012, ha posto in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 secondo i criteri contenuti nelle istruzioni di compilazione di cui all'Allegato 3 della determinazione 2/2012-TQI, successivamente aggiornate all'11 ottobre 2012 e secondo i chiarimenti contenuti nelle domande e risposte frequenti pubblicate il 24 ottobre 2012 e il 26 marzo 2013;

CONSIDERATO che il Gestore del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco, Idrolario s.r.l., in data 31 ottobre 2012 ha trasmesso i dati di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che l'Autorità, con la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012, ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;

CONSIDERATO, in particolare, che l'Allegato A alla predetta deliberazione n. 585:

- all'art. 2 comma 1 reca le disposizioni aventi ad oggetto:
 - la determinazione delle componenti di costo del servizio che il gettito tariffario deve assicurare in ossequio dei principi del recupero integrale dei costi;

- il percorso di gradualità dall'attuale livello di copertura dei costi al livello di cui al precedente punto;
 - la determinazione del moltiplicatore dell'attuale assetto tariffario, tale da garantire ex-ante la copertura dei costi, così come determinati al precedente punto;
 - il meccanismo di compensazione ex-post tale da garantire che i ricavi dell'anno coprano i costi ammissibili effettivamente sostenuti nell'anno medesimo, prevedendo che tale copertura sia assicurata a valere su componenti di costo applicate negli anni successivi.
- all'art. 2 comma 2, ai fini dell'aggiornamento tariffario, definisce le seguenti componenti di costo del servizio:
- costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di restituzione dell'investimento;
 - costi della gestione efficientabili, intesi come i costi operativi endogeni alla gestione del servizio, ovvero costi sui quali la gestione può esercitare un'azione di efficientamento;
 - costi della gestione non efficientabili, intesi come i costi operativi la cui determinazione nel periodo considerato non dipende dalle scelte gestionali (costo dell'energia elettrica, costo delle forniture all'ingrosso, mutui e canoni riconosciuti agli enti locali, costi di funzionamento delle Autorità, altre componenti di costo);
 - eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;

PRESO ATTO del ricorso al TAR Lombardia promosso da Federconsumatori e Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua contro la delibera del 28 dicembre 2012, ritenuta non rispettosa dell'esito referendario a causa della mancata eliminazione dalla tariffa di qualsiasi voce riconducibile alla remunerazione del capitale investito, avendo riproposto la copertura di una percentuale standard del capitale investito e avendo remunerato anche il rischio d'impresa;

VERIFICATO che non sussiste alcuna delle condizioni che escludono l'aggiornamento tariffario descritte all'art. 3 della predetta deliberazione n. 585/2012;

POSTO CHE l'Ufficio d'ambito di Lecco, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 585/2012 citata ha il compito di svolgere, entro il 31 marzo 2013, le seguenti attività:

- a. la verifica, da svolgersi con procedura partecipata dal Gestore interessato, della validità delle informazioni e dei dati ricevuti ai sensi della deliberazione n. 347/2012/R/IDR, integrandole e modificandole secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- b. la predisposizione della tariffa, sulla base della metodologia tariffaria transitoria riportata nell'Allegato A alla predetta deliberazione;
- c. l'aggiornamento del Piano economico finanziario del Piano d'Ambito;

CONSIDERATO, in particolare, che la comunicazione all'Autorità del calcolo tariffario, come esplicitata nel piano economico-tariffario, dovrà essere effettuata inviando all'Autorità in formato elettronico:

- a. il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario $teta$ (θ) che il gestore dovrà applicare nell'ATO di Lecco, rispettivamente per il 2012 e il 2013;
- b. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
- c. la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/201/R/IDR, come eventualmente rettificata;
- d. la documentazione di supporto alle rettifiche operate;

POSTO che, a seguito di tale comunicazione, l'Autorità, entro i successivi 3 mesi, dovrà approvare le tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 34, comma 29, del decreto legge 179/12;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il gestore del servizio è tenuto ad applicare le seguenti tariffe:

- a) fino alla definizione delle tariffe da parte dell'Ufficio d'ambito, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni;
- b) a seguito della determinazione da parte dell'Ufficio d'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, nell'ambito di quanto disposto dalla deliberazione n. 347/2012/R/IDR, moltiplicate per il fattore $teta_{2013}$ (ϑ_{2013}), come determinato dall'Ufficio d'Ambito;
- c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore $teta_{2013}$ (ϑ_{2013}) approvato dalla medesima Autorità. La differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i ricavi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione;

CONSIDERATO che questo Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore dell'Ufficio d'ambito di selezionare una primaria realtà con una solida formazione professionale ed una vasta esperienza nel settore dei servizi idrici per ricevere assistenza specialistica nello svolgimento delle attività di cui sopra;

DATO ATTO che, con provvedimento n. 6A/2013, è stato affidato all'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA), con sede legale a Roma, in Corso d'Italia n. 83, codice fiscale 97338500586 - partita Iva 08516531004, il servizio di "Validazione dati AEEG, calcolo della tariffa in applicazione del metodo tariffario transitorio e aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito";

CONSIDERATO CHE, dopo l'affidamento del servizio di cui al punto precedente, l'Autorità:

- a) con deliberazione n. 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, ha apportato modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 585/2012/R/IDR, disponendo, tra l'altro l'inserimento del comma 6.10 che prevede, previa motivata giustificazione, che l'invio dei dati e delle informazioni necessarie al calcolo tariffario sia considerato equivalente all'invio della proposta tariffaria;
- b) con deliberazione n. 108/2013/R/IDR del 15 marzo 2013, ha prorogato al 30 aprile 2013 il termine del 31 marzo 2013 previsto nella deliberazione n. 585/2012/R/IDR per gli adempimenti indicati ai commi 5.1 (aggiornamento del PEF) e 6.2 (trasmissione della tariffa predisposta) nonché, per coerenza, ha prorogato il medesimo termine di cui al comma 2.1 della deliberazione n. 73/2013/R/IDR (presentazione dell'istanza di verifica del PEF aggiornato);

DATO ATTO che la prima fase dell'attività svolta da ANEA è consistita nella validazione dei dati trasmessi dal Gestore Idrolario s.r.l. all'Autorità e all'Ufficio d'ambito di Lecco; in particolare, ANEA ha prodotto i risultati ottenuti nel processo di validazione dei dati all'interno del documento *Scheda di validazione dei dati richiesti dall'AEEG*, indicando per ciascun dato i criteri utilizzati di coerenza/congruità, gli eventuali scostamenti tra i dati trasmessi dal Gestore e i dati riscontrati dall'Ufficio d'ambito di Lecco, le fonti utilizzate per la verifica di coerenza/congruità ed infine eventuali note di commento degli esiti della verifica o di motivazione dell'utilizzo di dati diversi da quelli trasmessi dal Gestore;

DATO ATTO che tale attività si è svolta con procedura partecipata; in particolare in data 15 marzo 2013 si è svolto un incontro nel corso del quale l'Ufficio d'ambito ha chiesto al Gestore integrazioni/modifiche ai dati precedentemente trasmessi, che sono stati successivamente forniti in data 15 aprile 2013;

DATO ATTO che la seconda fase dell'attività svolta da ANEA è consistita nell'applicazione del Metodo Tariffario Transitorio deliberato dall'Autorità ai dati scaturiti dal processo di validazione di cui al precedente punto, che ha portato alla predisposizione di un documento conclusivo riportante il calcolo del ϑ (moltiplicatore tariffario);

RICHIAMATO l'art. 7.3 della delibera dell'Autorità n. 585/2012/R/IDR ai sensi del quale "l'Ente d'ambito definisce la componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti (FNI) che deve essere inclusa in tariffa nei limiti della componente FNI^d , calcolata secondo quanto previsto all'Articolo 4 dell'allegato A";

RITENUTO opportuno valorizzare in misura pari a euro 1.400.353,00=, per l'anno 2013, la componente tariffaria a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti di cui al punto precedente, in considerazione della difficoltà di ricorso al credito bancario per il finanziamento degli investimenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della delibera dell'Autorità n. 585/2012/R/IDR, nei casi in cui l'applicazione del metodo tariffario transitorio determini una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, è disposta un'istruttoria con il coinvolgimento dell'Ufficio d'ambito. In attesa del completamento di tale istruttoria, il gestore applicherà in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal MTN;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21, per le decisioni relative alle lettere a) (*l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato*), b) (*l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari*), d) (*la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato*), e) (*la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati*) ed h) del comma 2, l'ente responsabile dell'ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO.

DATO ATTO che ai sensi dello Statuto dell'Azienda:

- il Consiglio di amministrazione adotta e sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 48 comma 3 della l.r. 26/2003, del parere dalla Conferenza dei Comuni, gli atti inerenti le materie elencate al comma 4 dell'art. 9 tra cui l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito, la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti con i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato e la determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

- le deliberazioni aventi ad oggetto gli atti fondamentali e le materie di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 9 devono essere pubblicate sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni;
- agli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale può essere data eseguibilità dalla data della loro approvazione;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale n. 26/2003 e ss. mm. ii.;

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di validare le informazioni e i dati ricevuti dal gestore Idrolario s.r.l. ai sensi della deliberazione n. 347/2012/R/IDR con le rettifiche risultanti dall'allegato 1 (*scheda validazione dati AEEG – Idrolario s.r.l.*) al presente provvedimento;
2. di definire la componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti (*FNI*) da includere in tariffa in corrispondenza del valore di euro 1.400.353,00= ;
3. di adottare i moltiplicatori tariffari per il 2012 e il 2013, determinati in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 585/2012/R/IDR ssmmii, come descritti nell'allegato 2) (*calcolo tariffario e metodologia applicata di cui all'art. 6.4 deliberazione AEEG 585/2012/R/IDR*) al presente provvedimento;
4. di trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e al gestore, la documentazione di cui ai punti 1. e 3. corredata da una *relazione di accompagnamento per l'aggiornamento dei dati di pianificazione*, come risultante dall'allegato 3 al presente provvedimento;
5. di trasmettere alla Conferenza dei comuni dell'ATO di Lecco il presente provvedimento per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 48 comma 3 della l.r. 12.12.2003 n. 26, come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2010, n. 21;
6. di disporre che il presente provvedimento, unitamente al parere di cui al punto precedente, sarà trasmesso all'Amministrazione Provinciale per l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale;
7. di stabilire che, a seguito dell'approvazione di cui al punto precedente, il Gestore del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO di Lecco, Idrolario s.r.l., applicherà, ai sensi dell'art. 6.5 della deliberazione n. 585/2012/R/IDR, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il fattore *teta₂₀₁₃* (ϑ_{2013}) nei limiti della variazione tariffaria massima consentita ai sensi dell'art. 7 della stessa deliberazione n. 585/2012/R/IDR;
8. di disporre la pubblicazione sul sito web dell'Azienda del presente provvedimento per almeno 60 giorni.

Del che si è redatto verbale sottoscritto come appresso.

Lecco, 22.04.2013

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
F.to Virginio Brivio

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
F.to Elena Arena